

NOVITA' LEGISLATIVE

PARTITE IVA FITTIZIE

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge 28 giugno 2012 n. 92 (cosiddetta "Riforma lavoro" o "Riforma Fornero").

Tra le numerose disposizioni contenute nel provvedimento assume particolare rilievo la norma che prevede che il rapporto tra committente e soggetto titolare di partita IVA venga trasformato sostanzialmente in collaborazione a progetto nel caso in cui si verifichino due di queste tre condizioni:

- a) collaborazione di durata complessivamente superiore ad almeno 8 mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% di tutti i corrispettivi incassati dal collaboratore nello stesso anno solare;
- c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La norma non trova applicazione, tuttavia, quando il rapporto sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività, oppure ancora quando sia svolto da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini previdenziali della gestione commercianti (limite attualmente pari a 18.663 euro).

Per i contratti di collaborazione a partita IVA già esistenti al 18.07.2012 la nuova normativa si applicherà dopo un arco temporale di dodici mesi e quindi a partire dal 18.07.2013.

E' da segnalare che il recente Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge del 7 agosto 2012 n. 134) ha apportato significative modifiche stabilendo nuove condizioni meno stringenti per identificare le partite IVA fittizie e restringendo così la platea dei contratti potenzialmente da verificare.

In primo luogo la durata di almeno otto mesi si deve verificare per due anni consecutivi con la conseguenza che le collaborazioni di un solo anno vengono automaticamente escluse da questa disciplina.

In secondo luogo, il superamento dell'80 per cento deve riguardare i corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi.

IVA EDILIZIA – IMPRESE COSTRUTTRICI

L'articolo 9 del recente Decreto Sviluppo (n. 83/2012) è intervenuto sull'articolo 10 (commi 8, 8 bis e 8 ter) del D.P.R. n. 633/72.

In particolare è stata confermata in primo luogo l'applicazione dell'IVA da parte delle imprese costruttrici sui fabbricati ceduti entro cinque anni dalla data dell'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero.

Tuttavia le cessioni di fabbricati effettuate dagli stessi soggetti successivamente a questo periodo quinquennale possono essere assoggettate a IVA mediante opzione da esercitarsi in sede di atto di cessione, evitando in questo modo la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.

RESPONSABILITA' APPALTATORI

La legge di conversione (n. 134 del 07.08.2012) del Decreto Sviluppo n. 83/2012 dispone maggiori responsabilità in capo agli appaltatori.

L'articolo 13 ter (intitolato "Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore) prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente e per il versamento di IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno qualora l'appaltatore verifichi che gli adempimenti (versamenti ritenute fiscali e IVA) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

A tal fine, l'appaltatore deve acquisire la documentazione probante la regolarità prima di liquidare il corrispettivo al subappaltatore.

Se e fino a quando non ottiene la documentazione di prova della regolarità, l'appaltatore è legittimato a sospendere il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore.

La responsabilità dell'appaltatore deve intendersi limitata agli aspetti civilistici, cioè per le somme dovute, in quanto la responsabilità penale di chi non effettua i versamenti non trasmigra insieme ai nuovi obblighi.

L'appaltatore che risponde in solido diventa quindi debitore dell'Erario (seppur solo civilmente) e quindi può a sua volta subire azioni esecutive o anche danni da segnalazioni sfavorevoli (ad esempio bancarie) scaturenti da inadempimenti del subappaltatore.

PERDITE SU CREDITI

L'articolo 33 del Decreto n. 83/2012 ha stabilito i parametri quantitativi per dedurre le perdite sui crediti di modesta entità.

In particolare, dal periodo d'imposta 2012, gli elementi certi e precisi, che accertano la perdita del credito (consentendone la deduzione fiscale) sussistono in ogni caso e quindi senza alcuna altra formalità quando sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni:

- deve essere decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
- il credito deve essere di modesta entità vale a dire di importo non superiore a 2500 euro (5 mila euro per le imprese di grandi dimensioni).

DETRAZIONE 36% - 50%

A partire dal 26.06.2012 e fino al 30.06.2013 il limite massimo di spesa detraibile per singola unità immobiliare è stato aumentato da 48 mila euro a 96 mila euro.

Durante questo medesimo periodo la detrazione delle spese per ristrutturazione edilizia aumenta dal 36% al 50%.

Di conseguenza, a partire dal 1° luglio 2013, il bonus fiscale ritornerà a regime al 36% con un limite di spesa di 48 mila euro.

DETRAZIONE 55%

La detrazione del 55% per l'efficienza energetica, in scadenza al 31.12.2012, è stata prorogata fino al 30 giugno 2013.

IVA PER CASSA

L'articolo 32 bis del Decreto Sviluppo dispone che, in esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45 dell'Unione Europea:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di acquirenti o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (operazioni B2B business to business), l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; dal momento in cui l'IVA diviene esigibile, la relativa IVA a debito deve essere considerata nella liquidazione mensile o trimestrale del

contribuente; l'IVA per cassa è in ogni caso esclusa per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti di privati (operazioni B2C business to consumer);

- per gli stessi contribuenti, che applicano l'IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'IVA in capo all'acquirente o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Le disposizioni del regime IVA per cassa non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'IVA mediante l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

Per lo stesso motivo, non è possibile optare per il differimento dell'esigibilità dell'IVA con riferimento alle cessioni intracomunitarie o alle operazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n.633/1972 (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l'IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

Resta fermo che l'IVA diventa comunque esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui l'acquirente o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Il nuovo regime IVA per cassa sarà applicabile a seguito di opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo modalità che saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate.

E' importante segnalare che le nuove regole non sono ancora applicabili, considerato che deve essere ancora emanato un decreto che stabilisca le disposizioni attuative dal nuovo regime.

DEDUCIBILITA' COSTI AUTOVETTURE

Il comma 72 dell'articolo 4 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) modifica, con effetto dal 1° gennaio 2013 la percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture delle imprese e dei professionisti dal 40% al 27,50%.

Per gli agenti di commercio rimane confermata la deducibilità all'80%.

PROFESSIONISTI – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

L'articolo 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 prevede che ogni professionista esercente attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi (professioni regolamentate) è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive, idonea assicurazione per tutelare il cliente da eventuali danni.

L'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/2012.

DEDUZIONE QUOTA SSN PER LA RC AUTO

L'articolo 4, comma 76, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha ridotto la deduzione del contributo a favore del servizio sanitario nazionale, versato con il premio di assicurazione Rc Auto.

Di conseguenza, a partire dai redditi relativi all'anno 2012 (che devono essere dichiarati nel corso del 2013), la deducibilità di detti contributi spetterà non più integralmente, ma solo per la parte che supera i 40 euro.